



**COMUNE DI LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PER GLI ALUNNI

DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI

Approvato con D.C.C. n. 26 del 30.07.2021

Modificato con D.C.C n.1. del 09.02.2024

ART. 1 - Finalità

1. Il trasporto scolastico è un servizio a tariffa non obbligatorio, garantito agli alunni per i quali lo stesso presenta carattere di necessità, finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico concorrendo così a rendere effettivo il diritto allo studio.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, e con gli stanziamenti di bilancio, il servizio, oltre che per il tragitto casa-scuola e ritorno, consente di programmare alcune uscite didattiche sul territorio comunale, a condizione che siano preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Luni e la Ditta espletante il servizio stesso.
3. Annualmente il Comune organizza il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo, tale da giustificare l'istituzione dello stesso.

ART. 2 Avanti diritto ed iscrizione

1. Il servizio è attivo per tutte le scuole primarie e le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio comunale, ed è rivolto agli alunni che si iscrivano alle suddette scuole.
2. Per l'ammissione al servizio le famiglie interessate devono presentare annualmente domanda di iscrizione o rinnovo, secondo i tempi e le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc), al fine di permettere l'elaborazione dei percorsi per l'anno scolastico successivo.
3. Possono presentare domanda di iscrizione i genitori di:
 - alunni residenti nel territorio comunale, che avranno la priorità su tutti gli altri;
 - alunni, anche non residenti, frequentanti le scuole primarie e le scuole dell'infanzia pubbliche site nel territorio comunale che utilizzano fermate individuate sul territorio del Comune di Luni, fermo restando, di norma, il confine territoriale del servizio, sono fatte salve eventuali convenzioni con Comuni limitrofi nel caso in cui si ritenga di espletare il trasporto anche di alunni residenti nel territorio di un altro Comune.
 - alunni iscritti alla scuola primaria che risiedano a non meno di mt 500 dal plesso scolastico per cui è richiesto il servizio;
 - alunni iscritti alla scuola dell'infanzia che risiedano a non meno di mt 500 dal plesso scolastico per cui è richiesto il servizio.
4. La Giunta Comunale, potrà autorizzare, per comprovate necessità, l'utilizzo del servizio del trasporto scolastico da parte dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria residenti ad una distanza inferiore ai 500 mt dal plesso, a condizione che vengano utilizzate linee ed orari già attivi.
5. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente in base al numero ed alle peculiarità delle domande pervenute nei termini di iscrizione previsti, fino a concorrenza dei posti disponibili. Solo nel caso in cui i posti disponibili fossero inferiori alle domande pervenute si procederà alla redazione di una graduatoria in base alle seguenti priorità:
 - bambino portatore di handicap (ove trasportabile con mezzo in dotazione e senza necessità di accompagnatore dedicato);
 - situazione lavorativa dei genitori;
 - distanza abitazione-scuola.
6. Le eventuali domande di iscrizione presentate oltre il termine previsto saranno accolte, compatibilmente con la disponibilità di posti sullo scuolabus, solo se non modificano il piano del trasporto già predisposto al termine delle iscrizioni per quell'anno scolastico e se non comportano aggravio di spesa per l'Ente Locale.
7. È inoltre possibile presentare domanda di iscrizione al trasporto scolastico anche in corso d'anno, fatte salve le condizioni sopra previste; in questo caso il pagamento relativo decorre dal 1° giorno del mese di iscrizione e l'ammontare dell'importo dovuto è rapportato al numero dei mesi di fruizione del servizio e alla tariffa corrispondente.
8. I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Servizi Scolastici eventuali cambi di residenza in modo da aggiornare l'anagrafica dell'utente, ferma restando la congruità del nuovo indirizzo con gli articoli precedenti.
9. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle tariffe previste.
10. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni del servizio previste dall'Amministrazione.
11. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario e di percorso per cause anche non dipendenti dalle scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
12. Il servizio potrà essere utilizzato solo dopo la conferma di iscrizione da parte del preposto ufficio comunale.
13. La famiglia ha l'obbligo di essere presente alla fermata prevista al momento del rientro da scuola dell'alunno o a comunicare al momento dell'iscrizione le eventuali persone maggiorenni delegate a prendere in consegna il minore.

14. L'Amministrazione Comunale e la ditta di trasporto saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare a terzi precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dal pullman.
15. Potranno essere anche accolte domande di sola andata o ritorno.
16. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni imprescindibili e/o non prevedibili al momento dell'iscrizione.
17. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate e motivate all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in forma scritta con decorrenza dal mese successivo alla presentazione.

ART 3. Organizzazione e Funzionamento

1. L'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico è curata dall'Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Luni, in collaborazione con l'operatore affidatario ed esecutore dello stesso, individuato a seguito di apposita gara di appalto, avente i requisiti previsti dalle norme vigenti per i servizi di trasporto scolastico dedicato.
2. Il Servizio viene espletato secondo il calendario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo-
3. Ogni anno, la ditta che effettua il servizio, in accordo con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Luni, predispone un piano del trasporto scolastico, elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti entro i termini di scadenza di presentazione delle stesse. Tale progetto è modificabile in corso d'anno solo per motivi di funzionalità del servizio e/o per cause di forza maggiore.
4. Il servizio può essere sospeso senza prevedere modifiche alla retta in caso di:
 - cause di forza maggiore (es.: allerta metereologica o altre calamità naturali, emergenze sanitarie, scioperi del personale addetto);
 - interruzione del calendario scolastico e/o interruzione parziale o totale delle lezioni a vari titoli, non dipendenti dall'Amministrazione Comunale (es.: scioperi/assemblee, modifiche nell'orario di entrata ed uscita).
5. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi a causa di avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore, e nel caso in cui alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del prudente apprezzamento del vettore.
6. Il servizio di trasporto scolastico non è previsto nei giorni dedicati ad eventi fuori dal calendario e dall'orario scolastico.
7. Il servizio effettuato dagli scuolabus rispetterà gli orari di apertura delle singole scuole, come da calendario scolastico.
8. Previo accordo con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo, il servizio effettuato dagli scuolabus potrà contemplare per gli alunni che ne usufruiscono orari di entrata e di uscita anticipati o posticipati al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di salita e discesa e una maggior efficacia, efficienza ed economicità del servizio stesso.
9. Nel caso in cui si verificasse l'adozione di orari anticipati o posticipati rispetto a quello di ingresso e uscita da scuola, il Dirigente Scolastico stabilirà le modalità di sorveglianza da attuarsi utilizzando risorse scolastiche.
10. Gli itinerari sono articolati esclusivamente in percorsi su strade pubbliche e non possono essere svolti su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
11. Durante il tragitto casa-scuola e viceversa solo gli utenti iscritti alle scuole dell'infanzia saranno assistiti obbligatoriamente da accompagnatore, che provvederà a vigilare sulla sicurezza degli alunni durante il percorso e nelle fasi di salita e discesa.
12. Non è previsto accompagnamento sui percorsi casa - scuola primaria e viceversa se non in casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio Servizi Scolastici sulla base di motivate esigenze debitamente comprovate e compatibilmente con quanto previsto dal contratto d'appalto dedicato al servizio;
13. I percorsi effettuati dagli scuolabus non prevedono punti di raccolta al di fuori del territorio comunale. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite nel piano di trasporto scolastico di cui al comma 3 del presente articolo.
14. Saranno istituiti il maggior numero possibile di punti di raccolta e fermata dei mezzi ma solo dove ciò possa avvenire in totale sicurezza; negli altri casi lo scuolabus raccoglierà i singoli alunni nel luogo più sicuro ed accessibile nelle vicinanze dell'abitazione, tenendo conto dei percorsi istituiti.
15. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.

ART. 4 Variazioni orarie e scioperi

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca che usufruisce del servizio (tutti i plessi) ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere, se possibile, l'organizzazione del servizio con tali orari.
16. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto del mattino (andata) in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

ART. 5 Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il personale addetto al servizio autista e gli accompagnatori, se presenti, oltre alle prestazioni di sorveglianza durante il percorso, da espletarsi per quanto concerne l'autista compatibilmente con il proprio ruolo prevalente e senza inficiare in alcun modo l'attenzione alla guida, curano le operazioni di salita e di discesa dei bambini, la loro consegna alla scuola di appartenenza, la loro riconsegna al genitore/i o adulto/i delegato/i alla fermata di pertinenza al termine del servizio, previo accertamento della loro effettiva identità. In caso di assenza di questi ultimi, i minori saranno ricondotti alla scuola di appartenenza. In caso di chiusura della stessa verranno accompagnati al Comando Polizia Municipale o alla locale Caserma dei Carabinieri;
2. Il conducente/accompagnatore non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. La vigilanza sui minori da parte dell'accompagnatore o autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi, vengono presi in consegna dagli operatori scolastici, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico. Allo stesso modo, nel viaggio di rientro, la vigilanza sugli utenti da parte dell'accompagnatore o autista deve essere esercitata sino al momento in cui gli stessi scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso.

ART. 6 Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - stare seduti al posto;
 - avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - non disturbare l'autista durante la guida;
 - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. Il verificarsi, da parte degli utenti, di comportamenti irrispettosi o tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati, dovrà essere riferito dall'accompagnatore e/o dall'autista all'Ufficio Pubblica Istruzione che d' intesa con il Dirigente Scolastico provvederà ad informare i genitori dell'alunno interessato. Secondo la gravità, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione d'ufficio dal servizio.
3. In caso di recidiva il soggetto sarà una prima volta sospeso dal servizio per una settimana e in seguito verrà definitivamente e tassativamente escluso dalla fruizione del servizio per l'anno in corso, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
4. La sospensione d'ufficio sarà disposta con atto del responsabile del servizio e sarà efficace previo preavviso di una settimana al firmatario della domanda di iscrizione.
5. In caso di danni arrecati al mezzo, i genitori saranno chiamati a risarcire il danno.

ART. 7 Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità, modalità e i relativi criteri di applicazione, vengono determinati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi indipendentemente dal numero di corse effettivamente effettuate.
2. A compensazione dei giorni di inutilizzo del servizio per interruzione del calendario scolastico a vario titolo (festività, allerte meteo ecc...), qualora l'erogazione dello stesso per il primo e per l'ultimo mese del calendario scolastico risulti inferiore a 15 giorni effettivi, non è prevista la corresponsione della relativa tariffa.
3. La Giunta comunale può, inoltre, prevedere tariffe agevolate per casi particolari, per soggetti che versano in condizioni di particolare disagio economico (verificabile in base all'indicatore Isee), per soggetti disabili e nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.
4. Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.
5. Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo del servizio.

ART. 8 Recupero crediti

1. In caso di inadempienza rispetto alle scadenze di pagamento previste sarà inviato un sollecito alle famiglie. Decorsi i termini indicati, senza riscontro del versamento dovuto, si procederà all'iscrizione a ruolo ai sensi di legge e alla sospensione dell'utente dal servizio.
2. La comunicazione di sospensione in favore del minore per morosità, viene predisposta d'Ufficio dal Servizio Pubblica Istruzione dell'Amministrazione comunale. L'utente potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
3. Ai soggetti morosi non è erogabile il servizio nell'anno scolastico successivo fino a quando non avranno regolarizzato il debito con l'Amministrazione.

4. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sono ammessi tentativi di risoluzione bonaria per il recupero dei crediti, anche attraverso la conclusione di accordi transattivi, secondo quanto definito dalla Giunta Comunale
5. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge.

ART. 9 Variazioni

1. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni, imprescindibili e/o non prevedibili al momento dell'iscrizione.
2. Eventuali rinunce scritte al servizio, pervenute al Protocollo della Comune di Luni, daranno diritto a non corrispondere la retta dovuta a partire dal mese successivo alla data di consegna della stessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 10 Principi generali

1. L'accoglimento della richiesta d'iscrizione al servizio di trasporto scolastico prevede l'impegno da parte dei genitori dell'utente al pagamento della tariffa fissata ed al rispetto assoluto della normativa contenuta in questo regolamento.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.